

Mercoledì 15 dicembre 1999

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (COM(1998) 753 – C5-0038/1999 – 1998/0368(CNS))**

(Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1998) 753) <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato Euratom (C5-0038/1999),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per i bilanci (A5-0081/1999),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 8.

## **21. Millennium Round dell'OMC**

### **B5-0317, 0318 e 0319/1999**

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla terza conferenza dei ministri dell'OMC a Seattle**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la propria risoluzione del 18 novembre 1999 <sup>(1)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 3.,
  - visto l'esito della terza conferenza dei ministri dell'OMC svoltasi dal 30 novembre al 3 dicembre 1999 a Seattle,
1. si rammarica che gli Stati membri dell'OMC non siano riusciti a raggiungere un accordo su un'agenda per un nuovo esauriente round di colloqui sugli scambi, dimostrando così ancora una volta quanto sia difficile trovare soluzioni all'esigenza imperativa di affrontare il processo di globalizzazione; spera che in un futuro non troppo lontano possa essere avviato un nuovo ciclo di ampi colloqui in seno all'OMC;
  2. si rammarica che i colloqui dell'OMC siano stati in larga misura offuscati da discussioni politiche interne di taluni dei suoi membri principali;

**Mercoledì 15 dicembre 1999**

3. rileva che i colloqui multilaterali sugli scambi sono importanti per tutti i paesi e tutte le popolazioni, quale strumento al servizio dello sviluppo sostenibile e, soprattutto, per il benessere, la prosperità, la crescita, l'occupazione e l'eradicazione della povertà nel mondo; ritiene pertanto che nel corso di eventuali futuri negoziati commerciali ci si debba occupare degli aspetti sociali, dell'ambiente e dell'approvvigionamento alimentare, tenendo conto anche, se necessario, di sufficienti risorse di sviluppo;
4. capisce i timori che il processo di globalizzazione solleva nel pubblico; sostiene pertanto la risoluzione, basata su una proposta presentata dalla sua delegazione e adottata dai parlamentari degli Stati membri dell'OMC presenti a Seattle, che chiede un organo permanente parlamentare che garantisca la trasparenza e la responsabilità democratica colmando le distanze tra i cittadini e le istituzioni nelle future deliberazioni dell'OMC;
5. chiede al Consiglio e alla Commissione di approfondire e di ampliare le relazioni commerciali bilaterali con quei paesi o blocchi che, in materia di scambi, condividono la stessa strategia dell'Unione europea, senza comunque indebolire il sistema multilaterale; ribadisce a tale riguardo il proprio impegno di lotta contro la povertà e, in tale ottica, attribuisce particolare importanza alla conclusione dell'accordo con i paesi ACP;
6. chiede alla Commissione di prestare un'attenzione particolare ai collegamenti tra commercio e sviluppo; sottolinea che dev'essere intrapreso uno sforzo speciale, in particolare l'apertura dei mercati per i prodotti dei paesi in via di sviluppo, per facilitare il coinvolgimento attivo di detti paesi nei futuri negoziati commerciali;
7. esprime la propria soddisfazione e il proprio apprezzamento per la collaborazione che la Commissione ha offerto alla delegazione del Parlamento europeo a Seattle, e ritiene necessario che le Istituzioni adottino un approccio e una strategia negoziale comune;
8. invita il Segretario generale dell'OMC a suggerire nuove modalità di organizzazione dei negoziati commerciali nei 135 Stati membri, al fine di evitare che mancanze procedurali ed organizzative ostacolino il dibattito politico;
9. insiste presso la Commissione perché essa sottoponga al parere conforme del Parlamento la conclusione di qualsiasi convenzione multilaterale definitiva e di qualsiasi accordo di adesione di un membro importante all'OMC;
10. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale dell'OMC.

---

## **22. Etichettatura di prodotti alimentari geneticamente modificati**

**B5-0313/1999**

### **Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito da dare al parere del Parlamento europeo concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari geneticamente modificati**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la direttiva 79/112/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari,
- vista la direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati,
- visto il suo parere del 14 maggio 1998<sup>(1)</sup> sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (COM(1998) 99 — C4-0227/1998 — 1998/0811(CNS)),
- visto il regolamento (CE) 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE,

---

<sup>(1)</sup> GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 187.